

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Donatella CERE'	Segretario f.f.
- Avv. Francesco LOGRIECO	Componente
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Fausto AMADEI	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Antonino GAZIANO	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Enrico MERLI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Stefano SAVI	"
- Avv. Salvatore SICA	"
- Avv. Priamo SIOTTO	"
- Avv. Francesca SORBI	"
- Avv. Celestina TINELLI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. [RICORRENTE], C.F. [OMISSIS] avverso la decisione in data 7/5/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Caia;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Il presente procedimento disciplinare scaturisce da un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rovigo il 14 novembre 2012 dai sigg.ri [OMISSIS], [OMISSIS] e [OMISSIS] nei confronti degli Avvocati [OMISSIS] e [RICORRENTE].

Il procedimento disciplinare veniva aperto con i seguenti capi d'incolpazione:

“A) Violazione degli art.li 6 e 40 del Codice Deontologico per avere, in concorso tra loro, violato i principi di lealtà e correttezza inducendo la sig.ra [OMISSIS] – in qualità di legale rappresentante della [OMISSIS] (ora fallita) – a intraprendere tre azioni legali contro tre Istituti Bancari facendole credere che tali azioni avrebbero cristallizzato ogni posizione debitoria della società suindicata e comunicandole l'esito incerto delle cause solo dopo aver dato corso agli atti e dopo avere ricevuto ingenti somme per l'attività legale;

B) Violazione degli art.li 15 e 43 canoni I e II del Codice Deontologico per avere, in concorso tra loro, con riferimento ai fatti descritti al capo A), chiesto alla cliente la complessiva somma di € 31.000,00 omettendo di darne rendiconto e di emettere fatture. In Rovigo fino al 09.08. 2008”.

All'esito del dibattimento, con decisione depositata il 9 giugno 2014, venivano dichiarati prescritti il capo A) dell'incolpazione e parte del capo B).

Per la restante parte del capo B), relativo all'omessa fatturazione di somme percepite dagli incolpati nell'agosto del 2008, e, in particolare, per l'Avv. [RICORRENTE], di 4000,00 euro ricevuti in contanti in data 4 agosto 2008, e 3000,00 euro ricevuti a mezzo assegno, privo di nominativo al prestatore, in data 9 agosto 2008, veniva dichiarata la responsabilità disciplinare degli Avvocati [RICORRENTE] e [OMISSIS] con l'irrogazione della sanzione della censura.

Il 26 giugno 2014 l'avv. [RICORRENTE] presentava ricorso avverso tale decisione sulla base di 7 motivi.

In via preliminare, l'incolpato lamenta la nullità del provvedimento impugnato poiché mancante di data.

Inoltre evidenzia l'errata valutazione delle prove per il contrasto tra le deposizioni e per la carenza del necessario riscontro oggettivo sulle testimonianze rese dai denunzianti.

Ancora, deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione su prove decisive.

Lamenta poi l'assoluta mancanza di prova in ordine a presunti accordi tra il medesimo ricorrente e l'avv. [OMISSIS] circa i pagamenti, nonché l'errata valutazione circa il ruolo dei due incolpati.

Eccepisce inoltre l'omessa valutazione del movente dei denunzianti.

Rileva l'illegittima modalità di acquisizione di un cd audio e, in subordine, l'errata valutazione del suo parziale contenuto.

Infine, eccepisce l'errata valutazione della minuta datata 13 ottobre 2008 sottoscritta dall'Avv. [OMISSIS] e prodotta dinanzi al Consiglio dell'Ordine di Rovigo il 9 aprile 2014.

Conclude quindi, in via preliminare, per la nullità della decisione per mancanza di un requisito essenziale. Nel merito, chiede il proscioglimento.

All'udienza del 20 ottobre 2016, il procedimento veniva rinviato per procedere alla trascrizione delle registrazioni in atti, acquisite attraverso supporti audio (audiocassetta e CD). All'udienza del 15 dicembre 2016 veniva disposto il conferimento d'incarico al consulente tecnico designato, al quale, dopo il giuramento di rito, veniva assegnato il termine di giorni 45 per la deposizione della relazione peritale.

All'udienza del 23 marzo 2017, le parti presenti concludevano come da separato verbale.

DIRITTO

Il ricorso, così come proposto, appare ammissibile.

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del provvedimento impugnato per la mancata indicazione della data. In effetti la decisione di primo grado reca in calce soltanto la data di deposito e non anche quella della pronuncia. Sul punto, peraltro, è pacifica la giurisprudenza di questo Consiglio nel ritenere che la mancanza della data nella decisione non comporta la nullità della stessa: *“La mancanza della data e del nome del relatore non comportano la nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine, in assenza di una espressa previsione normativa, necessaria in base al principio di tassatività”* (CNF n. 28 del 13 marzo 2013; in senso conforme, cfr. CNF n. 26 del 22 aprile 2008).

Tale motivo, pertanto, si appalesa infondato.

Con altro motivo di impugnazione, nel merito, l'incolpato censura poi l'errata valutazione delle prove per il contrasto tra le deposizioni e per carenza del necessario riscontro oggettivo sulle testimonianze rese dai denunzianti.

Sul punto, occorre sottolineare che il ricorrente pone bene in evidenza le lamentate incongruenze tra le deposizioni testimoniali. In particolare, in ordine ai fatti censurati dal Consiglio dell'Ordine di Rovigo, il ricorrente sottolinea, in primo luogo, la mancanza di prova relativa al presunto pagamento di 4000,00 euro che gli esponenti gli avrebbero effettuato in contanti il 4 agosto del 2008. Sul punto, come si evidenzia nel ricorso, mentre nell'esposto non vi è alcuna menzione ad una dazione di danaro al ricorrente, nelle deposizioni testimoniali si rinvencono chiare contraddizioni. Difatti, sul punto, l'esponente [OMISSIS] ha dichiarato che le “sembra” di aver portato 4000,00 euro in contanti, ma di averli consegnati all'Avv. [OMISSIS]; l'esponente [ESPONENTE] ha invece riferito di un pagamento di 4000,00 euro in contanti all'Avv. [RICORRENTE]; infine, l'esponente [ESPONENTE] ha parlato di un pagamento di 4000,00 euro in contanti fatto all'Avv. [OMISSIS].

Le medesime contraddizioni e incoerenze si riscontrano in relazione all'altro fatto censurato relativo al presunto pagamento fatto al ricorrente di 3000,00 euro con assegno "privo di nominativo". In relazione a tale fatto, nell'esposto si assume che l'Avv. [RICORRENTE] avrebbe rifiutato un assegno di 3000,00 euro poi annullato e sostituito da un assegno in bianco, peraltro mai depositato in sede dibattimentale. Nelle deposizioni testimoniali sul punto ci sono evidenti incongruenze. [OMISSIS] ha confermato l'esposto sull'assegno rifiutato, ma in ordine al titolo ha riferito di non aver *"verificato chi ha incassato quell'assegno"*; [ESPONENTE] ha confermato l'esposto sull'assegno rifiutato e ha riferito che *"l'assegno non intestato mi risulta essere stato incassato da altra persona a Firenze"*; [ESPONENTE] ha invece parlato di un pagamento di 3000,00 euro, ma non ricordandone le modalità, se in contanti o con assegno.

Alla luce delle gravi discrasie delle deposizioni testimoniali, appare evidente che, diversamente da quanto sostenuto nella decisione del Consiglio dell'Ordine di Rovigo, non si è raggiunta la prova dei fatti censurati al ricorrente poiché le dichiarazioni dei denunzianti sono rimaste prive di un riscontro oggettivo. La giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte sottolineato che il principio di non colpevolezza si applica anche in sede disciplinare e che pertanto la responsabilità *"dell'incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio"* (CNF sentenza 13 dicembre 2014, n. 189); pertanto, *"nella ipotesi in cui, a seguito di una attenta valutazione degli elementi che il procedimento offre sul piano probatorio si rinviene, attraverso la doverosa comparazione sia tra le dichiarazioni rese dalle parti che tra le testimonianze assunte, una contraddittorietà che conduce ad una sostanziale equivalenza delle prove di colpevolezza con quelle di innocenza, il giudizio non può che orientarsi verso un accertamento positivo di esclusione di responsabilità dell'incolpato"* (CNF sentenza 19 dicembre 2014, n. 198).

Del resto, occorre sottolineare che non ha giovato in alcun modo al raggiungimento della prova dei fatti censurati la CTU disposta da questo per ottenere la trascrizione integrale delle registrazioni effettuate attraverso due supporti audio (nastro magnetico e CD), relative al colloquio intercorso tra gli esponenti ed il ricorrente, presso il suo studio nell'aprile del 2011. In riferimento a tali registrazioni, occorre sottolineare preliminarmente che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il quale ha lamentato l'illegittima modalità di acquisizione di un cd audio, le *"registrazioni fonografiche, di cui all'art. 2712 cod. civ. assurgono a fonti di prova in sede disciplinare a meno che la parte contro la quale le registrazioni stesse sono prodotte, non contesti i fatti in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, allegando altresì elementi oggettivamente rilevanti, che attestino la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta"* (CNF sentenza 13 marzo 2013, n. 36). Peraltro, come si è innanzi evidenziato, i risultati della CTU non hanno giovato al

raggiungimento della prova. Difatti, dalle registrazioni trascritte integralmente a cura del CTU [OMISSIS], consulente tecnico della Società [OMISSIS], non si trae alcuna prova dei fatti contestati.

Alla luce di quanto evidenziato, appare chiaro che i fatti contestati sono privi di riscontri oggettivi.

Pertanto, il motivo di ricorso concernente l'errata valutazione delle prove per il contrasto tra le deposizioni e per carenza del necessario riscontro oggettivo sulle testimonianze rese dai denunzianti, è fondato e va accolto.

Tutti gli altri motivi di ricorso, articolati dal ricorrente sono di fatto assorbiti dalla mancanza di prove della condotta ritenuta deontologicamente rilevante.

Quindi, ritiene il Collegio di accogliere il ricorso riformando l'impugnata decisione del Consiglio dell'Ordine di Rovigo e dichiarando il proscioglimento dell'Avv. [RICORRENTE].

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso e dichiara il proscioglimento dell'incolpato. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 marzo 2017 ;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Donatella Cerè

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 9 settembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria